

# Messaggio

numero	data	Dipartimento
<b>4647</b>	28 maggio 1997	ISTITUZIONI

Concerne

## **Modifica della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977**

Onorevole signor Presidente,  
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio ci preghiamo illustrarvi le motivazioni che ci inducono a proporvi la modifica della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore tendente ad adeguare parzialmente al rincaro l'importo delle imposte sulle licenze di circolazione conformemente al nostro messaggio del 21 marzo 1997 concernente il II° pacchetto di correzione della tendenza di PF 96-99 (cfr. misure 17 e 18).

### **I. CONSIDERAZIONI GENERALI**

L'ultimo adeguamento delle imposte di circolazione, risale al 1° gennaio 1983. L'iter decisionale per aumentare l'imposta di circolazione nel 1983 fu piuttosto travagliato. Già nel 1980 infatti il Gran Consiglio decise di modificare la Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore. Tale decisione non divenne operativa per l'inoltro di un referendum da parte del TCS e dell'ACS accolto in votazione popolare il 22 febbraio 1981. A seguito di una successiva consultazione delle associazioni automobilistiche del nostro Cantone, il Consiglio di Stato fu in grado infine di concordare nuove proposte atte a conciliare gli opposti pareri. Furono infatti decisi un aumento più contenuto dell'imposta e una contemporanea modifica del sistema di imposizione. In quella occasione il Consiglio di Stato, oltre che concordare con le associazioni le aliquote e la nuova base di calcolo, convenne che prima della fine della legislatura 1983/1987 non avrebbe proposto ulteriori modifiche delle imposte di circolazione.

Superata ampiamente questa scadenza e trascorsi oramai 14 anni dall'ultimo adeguamento, il Consiglio di Stato ritiene che ci siano i presupposti per proporre una nuova modifica dell'imposta.

### **II. MOTIVI A SOSTEGNO DELL'AUMENTO DELL'IMPOSTA DI CIRCOLAZIONE**

Mentre l'ammontare dell'imposta di circolazione è diminuita in valori reali, basti pensare che dal 1982 ad oggi l'indice dei prezzi al consumo ha subito un incremento del 42 % (da 124,7 punti al 31.12.1982 a 178,9 punti al 31.12.1996), il Cantone ha aumentato le uscite per spese d'investimenti e di manutenzione del settore stradale. Tale impegno accresciuto nel settore degli investimenti è confermato nel Piano finanziario della legislatura 1996-1999.

Infatti, i principali obiettivi del settore "mobilità", che raggruppa gli interventi concernenti la viabilità stradale - strade nazionali e cantonali - ed il trasporto pubblico, prevede investimenti lordi per complessivi 846,38 mio di franchi (LD-PF 1996-99 aggiornamento ottobre '96) per il prossimo quadriennio e sono così suddivisi:

### **Trasporti**

- l'inizio delle opere del Piano dei trasporti del Luganese e la continuazione del potenziamento dei mezzi pubblici di trasporto con una spesa lorda complessiva di circa 58,23 mio di franchi (LD-PF 1996-99 aggiornamento ottobre '96);
- la continuazione del progetto Alptransit (a dipendenza delle nuove decisioni a livello federale e dell'esito della votazione popolare prevista nel 1998).

### **Strade nazionali (costruzione + conservazione)**

- la continuazione delle opere di conservazione (pavimentazione, manufatti, elettromeccanica) e di premunizione contro i danni della natura;
- l'inizio di importanti opere di ripari fonici per la zona di Chiasso;
- l'avvio della completazione della Stabio Est-Gaggiolo,

il tutto con un impegno lordo di circa 299 mio di franchi (LD-PF 1996-99 aggiornamento ottobre '96).

### **Strade cantonali**

- la continuazione dei programmi di conservazione;
- la continuazione dei programmi d'interventi di sicurezza e moderazione del traffico: Piano di pronto intervento nel Luganese, Piano trasporti nel Mendrisiotto;
- l'inizio delle opere principali del Piano dei trasporti del Luganese;
- la progettazione del collegamento del Locarnese all'autostrada N2,

il tutto con un onere lordo previsto di circa 489,15 mio di franchi (LD-PF 1996-99 aggiornamento ottobre '96).

Secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica il disavanzo del conto stradale cantonale (strade nazionali e cantonali) era nel 1994 di 19,1 mio di franchi. Se si considerassero anche le strade comunali il disavanzo aumenterebbe a 70,2 mio di franchi.

## **III. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE**

Lo scrivente Consiglio, in data 8 aprile 1997, ha sottoposto ad esame al Touring Club Svizzero (TCS), all'Automobile Club Svizzero (ACS), all'Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG) e all'Associazione traffico e ambiente (ATA), una proposta tendente ad adeguare parzialmente al rincaro l'importo delle imposte sulle licenze di circolazione limitatamente alle automobili sino a kg 3500, ai motoveicoli, alle motoleggere e ai ciclomotori.

Il TCS non si oppone all'aumento proposto, purché coinvolga "tutti gli utenti motorizzati". In questo contesto, tale Associazione è disposta a dare la propria adesione ad un aumento relativo ai veicoli pesanti anche inferiore al 5%.

L'ATA, pur non avversando l'aumento indicato, non condivide l'esenzione prevista per i veicoli pesanti. Postula, per contro: aliquote maggiori per i veicoli più inquinanti, imposte maggiorate per il secondo o terzo veicolo, e, coerentemente, l'assoggettamento "congruo" dei veicoli pesanti.

L'ACS, invece, formula ampie riserve sull'opportunità di proporre l'adeguamento da noi indicato. Comunque, se proposto, l'aumento non deve essere circoscritto "solo a certe categorie di veicoli".

L'ASTAG si dichiara decisamente contraria ad ogni e qualsiasi misura destinata ad aumentare le imposte di circolazione.

#### **IV. CATEGORIE OGGETTO DI AUMENTO**

Tutti i veicoli a motore che necessitano di una licenza di circolazione e che sono elencati nell'art. 1 della Legge sulle imposte e tasse di circolazione del 9 febbraio 1977 sono oggetto della nostra proposta di aumento del 5%. Considerata comunque l'esiguità, non abbiamo adeguato gli importi di cui alle lettere a) e g) dell'art. 1.

Sulla base dei dati di consuntivo 1996 si dovrebbe ottenere una maggiore entrata di circa fr. 3'580'000.--.

Cogliamo l'occasione della presentazione di questo messaggio per proporvi di abrogare il cpv. 2 dell'art. 1 secondo il quale "*Sono esenti dal pagamento dell'imposta i veicoli a motore agricoli*". Infatti, il Ticino è l'unico Cantone della Svizzera a prevedere simile norma.

Siccome la media svizzera è di circa fr. 80.-- all'anno e nel nostro Cantone sono immatricolati 3'572 veicoli agricoli, l'introito supplementare a favore delle casse cantonali dovrebbe essere di fr. 285'000.--. La concretizzazione di quanto testé esposto è esplicitato nella nuova lett. r) dell'art. 1.

In aggiunta a quanto precede, le norme dell'art. 1 sono state adeguate, per quanto concerne la loro formulazione, alle disposizioni dell'Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

Si rettifica di conseguenza il contenuto della scheda no. 17, considerando che la misura tocca tutte le categorie di veicoli.

Per tutte le considerazioni che precedono, vi invitiamo a voler dare la vostra adesione all'allegato disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Buffi  
p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## LEGGE

**sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977;  
modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 28 maggio 1997 no. 4647 del Consiglio di Stato;

**d e c r e t a:**

I.

La Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 è così modificata:

### Art. 1

**Imposte di circolazione**

<sup>1</sup>Ogni **licenza** di circolazione comporta il pagamento di una imposta annuale di:

- a) invariato;
- b) fr. 21.-- per ciclomotori;
- c) fr. 52.-- + (1,80 x potenza (kw DIN) per i motoveicoli e le motoleggere;
- d) un supplemento del 50 % sulle imposte di circolazione previste per i motoveicoli a tre ruote fino a kg 400 (peso a vuoto), i motoveicoli con il carrozino laterale, i motoveicoli speciali, i tricicli a motore fino a kg 1'000 (peso a vuoto), i quadricicli a motore e i quadricicli leggeri a motore;
- e) fr. 158.-- +  $\frac{\text{peso totale (kg)} \times \text{potenza (kw DIN)}}{560}$   
per le automobili sino a kg 3'500;  
fr. 105.-- + (5,70 x potenza (kw DIN) per tutti gli altri veicoli leggeri, monoassi e i tricicli a motore oltre kg 1'000 (peso a vuoto);  
fr. 105.-- + (10 x potenza (kw DIN) per gli autoveicoli pesanti;  
fr. 105.-- + (fr. 31,50 x numero posti a sedere) per gli autobus, gli autosnodati e le automobili pesanti;
- f) fr. 125.-- per gli autoveicoli d'epoca;  
fr. 90.-- per i motoveicoli d'epoca;
- g) invariato;
- h) fr. 105.-- per i rimorchi di autoveicoli leggeri e pesanti;

- i) fr. 630.-- per il rilascio della licenza collettiva con targhe professionali per autoveicoli;  
fr. 380.-- per il rilascio della licenza collettiva con targhe professionali per autoveicoli ad uso limitato;
- l) fr. 190.-- per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per motoveicoli e motoleggere;
- m) fr. 125.-- per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per veicoli agricoli, autoveicoli da lavoro e veicoli speciali;
- n) fr. 125.-- per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per i rimorchi;
- o) fr. 125.-- per gli autoveicoli da lavoro (macchine semoventi) e per i veicoli speciali;
- p) fr. 65.-- per gli autoveicoli da lavoro (carrì da lavoro), rimorchi da lavoro e speciali;
- q) fr. 21.-- per i rimorchi di motoveicoli e di motoleggere;
- r) fr. 80.-- per i veicoli a motore agricoli.

<sup>2</sup>Abrogato.

## II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1998.